



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE – *Ufficio esecuzioni*

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,
a seguito del decorso dei termini di cui all'articolo 127 – *ter* c.p.c., spirati
il 7 marzo 2024 alle ore 10:00;

rilevato che il decreto del 31 gennaio 2024 è stato comunicato a tutte le
parti, compresi i debitori esecutati, in data 31 gennaio 2024 e che l'articolo
624 – *bis* c. II c.p.c. non impone che l'istanza per la riassunzione del
procedimento sia notificata;

viste le note di trattazione scritta depositate;

rilevato che la procedura può proseguire e che, in considerazione del
prezzo base dell'ultimo tentativo di vendita conclusosi, è possibile
rinnovare la delega alle vendite per altri tre tentativi di vendita;

P.Q.M.

RINNOVA LA DELEGA già conferita all'avv. Marco Pascale ai sensi
dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per il lotto unico, confermando il predetto
professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente
provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre
tentativi di vendita;

b) in ogni caso la delega avrà termine laddove i tre tentativi non vengano
posti in essere entro **quindici** mesi dalla data di comunicazione del
presente provvedimento;

c) il professionista delegato effettuerà dei ribassi di un quarto rispetto al
prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita dichiarato deserto;

d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre
nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la
presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o
degli altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet**
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da
Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax
0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.;
email procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da
parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla
pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il
quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari



privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell'avviso avrà luogo unitamente all'ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (**con gli allegati di questa, senza dati sensibili**); in particolare: l'attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il "privilegio processuale" di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p., che si liquida in € 310,00 per i tre esperimenti di vendita; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) **valgono le inderogabili indicazioni di cui alla delega**;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) nell'avviso di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022).

Si comunichi alle parti e al delegato.

Locri, 7 marzo 2024.

Il g.e.
dott. Giuseppe Cardona

